



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL PRESIDIO  
OSPEDALIERO DISTRETTUALE DI CHIAROMONTE**

**DISCIPLINARE DI GARA**



## SOMMARIO

<b>PARTE PRIMA OGGETTO FORNITURA-IMPORTO GARA –ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 1. –Indizione della gara	4
Art. 2. –Oggetto della gara	4
Art. 3. –Caratteristiche merceologiche dei prodotti	4
Art. 4. –Oneri specifici per la sicurezza	4
Art. 5. –Importo a base di gara	5
Art. 6. –Definizioni	5
Art. 7. –Leggi e norme di riferimento	5
Art. 8. – Ammissibilità alla partecipazione alla gara	6
Art. 8.1 –Avvalimento	7
Art. 9. –Esclusione dalla partecipazione alla gara	7
Art. 10. –Clausola di esclusione relativa ai dipendenti pubblici aventi rapporti con la Ditta	7
Art. 11. –Divieto di cessione del contratto e subappalto	7
Art. 12. –Oneri, obblighi e responsabilità della DA	8
Art. 13. –Cauzioni	8
<b>PARTE SECONDA –MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA</b>	<b>11</b>
<b>PROCEDURA DI GARA –AGGIUDICAZIONE</b>	
Art. 14. –Termine perentorio e modalità di presentazione delle offerte	11
Art. 15. –Documentazione per la partecipazione alla gara	11
Art. 16. –Registrazione al sistema AVC <sub>PASS</sub>	11
Art. 17. –Contenuto della busta "A" –Documenti amministrativi	12
Art. 18. – Contenuto della busta "B" –Offerta economica	15
Art. 19. –Offerta sostitutiva	16
Art. 20. –Validità dell'offerta	16
Art. 21. –Criteri di invalidazione dell'offerta	17
Art. 22. –Data, ora, e luogo di svolgimento della gara	17
Art. 23. –Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche	17
Art. 24. –Svolgimento della gara	17
Art. 25. –Soccorso istruttorio	18
Art. 26. –Criterio di aggiudicazione	18
Art. 27. –Offerte anomale	18
Art. 28. –Informativa preventiva in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale	18
Art. 29. –Accesso agli atti	19
Art. 30. –Effetti dell'aggiudicazione e vincolo giuridico	19
Art. 31. –Rimborso spese di pubblicazione	20
Art. 32. –Comunicazioni e informazioni sulla gara	20
Art. 33. –Trattamento dei dati personali	20



## **ALLEGATI**

<b>ALLEGATO 1</b>	MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER L'AMMISSIONE
<b>ALLEGATO 2</b>	MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LE IMPRESE CONCORRENTI IN CASO DI AVVALIMENTO
<b>ALLEGATO 3</b>	MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LE IMPRESE AUSILIARIE IN CASO DI AVVALIMENTO
<b>ALLEGATO 4</b>	MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
<b>ALLEGATO 5</b>	FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1
<b>ALLEGATO 5</b>	FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 2
<b>ALLEGATO 5</b>	FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 3
<b>ALLEGATO 5</b>	FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 4
<b>ALLEGATO 5</b>	FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 5
<b>ALLEGATO 5</b>	FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 6
<b>ALLEGATO 5</b>	FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 7
<b>ALLEGATO 5</b>	FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 8
<b>ALLEGATO 6</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
<b>ALLEGATO 7</b>	CAPITOLATO TECNICO



**PARTE PRIMA**  
**OGGETTO FORNITURA –IMPORTO GARA**  
**ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI**

**Art. 1.- Indizione della gara**

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza con sede in Potenza via Torraca, 2, nel seguito definita brevemente "Azienda Sanitaria" (in sigla: ASP), in esecuzione della deliberazione a contrarre del Commissario n. **2018/00245 del 19/04/2018**, bandisce una gara nella forma della procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari occorrenti per il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte.

La gara verrà affidata all'offerente che avrà presentato per ciascuno dei lotti posti in gara, il prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del già citato Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

**Art. 2.- Oggetto della gara**

L'oggetto della gara è rappresentato dalla **fornitura di derrate alimentari** occorrenti per il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte, meglio specificato nell'allegato n. 7, rubricato "Capitolato tecnico".

La durata della fornitura è fissata in anni uno, decorrente dal termine previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall'Azienda Sanitaria, agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite e, comunque, non oltre 12 mesi dalla scadenza del contratto stesso, **salva l'interruzione anticipata all'esito dell'eventuale procedura di gara che sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), per l'acquisizione degli stessi prodotti.**

La fornitura consiste in **8 lotti** funzionali, più avanti specificati, che rappresentano l'unità minima aggiudicabile, al singolo offerente.

I quantitativi relativi a ciascun lotto, elencati nel Capitolato tecnico sono espressi a titolo presunto, non sono impegnativi per l'Azienda Sanitaria, in quanto il consumo è subordinato al numero dei pazienti che accedono alla struttura e ad altre cause e circostanza non prevedibili a priori. Pertanto la fornitura dovrà essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori, sempre entro i limiti di un quinto degli importi previsti per ciascun lotto (  $\pm 20\%$  ), senza che la Ditta possa sollevare eccezione al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

L'ASP si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) sospendere, indire nuovamente non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

**Art. 3.- Caratteristiche merceologiche dei prodotti**

Le caratteristiche tecnico-qualitative e merceologiche minime cui devono rispondere i prodotti di cui alla procedura di gara in oggetto, sono quelle di cui all'allegato **7 "Capitolato tecnico"**, facente parte integrante del capitolato speciale di appalto.

**Art. 4.- Oneri specifici per la sicurezza**

L'Azienda Sanitaria non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell'attività del soggetto aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3° dell'articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitolati speciali di riferimento.

**Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.**

Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara ] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell'attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell'eventuale valutazione dell'offerta economica e dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 86, comma 3 ter del Codice dei contratti.

Successivamente alla fase di scelta del contraente, l'Azienda Sanitaria dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.

#### Art. 5.- Importo a base di gara

L'importo contrattuale totale della fornitura oggetto di gara per il periodo di anni uno, comprensivo di ogni onere e spesa ammonta a € 202.000,00 Iva esclusa (costi di interferenza € 0,00), e risulta così suddiviso per ciascuno dei lotti:

Lotto	Descrizione	Importo totale annuo a base d'asta, Iva esclusa	C.I.G.
1	Prodotti lattiero - caseari	€ 30.000,00	7462637ADC
2	Salumi	€ 6.000,00	7462670619
3	Derrate alimentari di largo consumo	€ 45.000,00	74626716EC
4	Prodotti per la prima infanzia e per diete speciali	€ 5.000,00	74626727BF
5	Prodotti surgelati	€ 45.000,00	7462673892
6	Frutta, ortaggi e verdura	€ 40.000,00	7462674965
7	Acqua minerale	€ 1.000,00	7462675A38
8	Carni fresche (bovine in pezzi anatomici di 1° taglio in confezioni sottovuoto; suine in pezzi anatomici di 1° taglio, disossati, in confezioni sottovuoto, avicunicole fresche)	€ 30.000,00	7462676B0B

Non è consentita, a pena di esclusione, la presentazione di offerta parziale, cioè limitata soltanto ad alcuni dei prodotti contenuti nel lotto di interesse.

**Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d'asta dei singoli lotti.**

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico dell'ASP, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento.

#### Art. 6.- Definizioni

Nell'ambito del presente disciplinare, del capitolato speciale, del capitolato tecnico, dei documenti complementari, e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

- Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Potenza che indice la gara per l'appalto in questione, in sigla: A.S.P.
- Offerenti: Ditta, Impresa, Consorzio di imprese o Associazione Temporanea di Imprese che partecipa alla gara;
- Ditta Aggiudicataria: Ditta, Impresa, Consorzio di imprese o Associazione Temporanea di Imprese che si aggiudica la gara per l'appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.

#### Art. 7.- Leggi e norme di riferimento

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, nel contratto d'appalto ed all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla DA:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nel seguito definito brevemente "Codice dei Contratti";
- D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 concernente "Attuazione della Direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici";
- Codice Civile libro IV, titolo II "Dei contratti in generale" (art. 1321 e seguenti) con particolare riferimento agli artt. 1453 e segg. in tema di risoluzione del contratto.
- Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt.1655-1677 (nel presente Disciplinare viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 159, concernente «Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»;

- i) D.p.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- j) Legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplinante le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- k) Legge 30.6.2003 n. 196 (tutela della privacy);
- l) Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) Legge 11.11.2011 n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese)
- n) Legge 12.11.2011 n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2012”)..
- o) Legge 22.12.2011 n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
- p) Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).
- q) Legge 12 luglio 2011, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;
- r) Legge 17 dicembre 2012, n. 221: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- s) Legge 7 agosto 2012, n. 135: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle Imprese del settore bancario.
- t) Dalle condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto, nel capitolato tecnico, e nei relativi allegati.
- u) Dalle altre disposizioni statali e/o regionali inerenti la materia contrattuale, per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative
- v) Normativa vigente in materia di composizione, confezionamento, etichettatura ed imballaggio di generi alimentari.

Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari potranno essere richiamate leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l'elenco soprastante.

#### **Art. 8.- Ammissibilità alla partecipazione alla gara**

Alla gara sono ammessi a presentare offerta i soggetti ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in possesso del requisito di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., relativo alla categoria merceologica oggetto del presente appalto.

In caso di Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate l'offerta congiunta deve:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti;
- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici;

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Ai partecipanti alla gara è vietato partecipare come impresa individuale avendo partecipato in raggruppamento.

Ogni Offerente non potrà presentare più di un'offerta.

E' inoltre ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare nell'allegato **A.1** al presente disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Possono presentare offerta le aggregazioni tra le Imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all'art. 45, comma 2, lettere f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016. Per i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 8.1 Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

#### **Art. 9.- Esclusione dalla partecipazione alla gara**

L'Azienda Sanitaria esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

#### **Art. 10.- Clausola di esclusione relativa a dipendenti pubblici aventi rapporti con la Ditta**

Non potranno partecipare alla gara Ditte che abbiano impiegato in attività lavorativa o professionale, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, che siano sfociati in provvedimenti, contratti o accordi di cui le Ditte stesse sia state destinatarie, e per i quali non sia decorso il periodo minimo di tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Ove sia accertata la violazione di quanto sopra, si incorrerà nella nullità del contratto eventualmente concluso, oltre che nel divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei relativi compensi eventualmente percepiti e accertati.

Tanto in riferimento al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, introdotto dall'art. 1 comma 42 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

#### **Art. 11.- Divieto di cessione del contratto e subappalto**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice dei contratti.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASP di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. la Ditta concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, in ogni caso non superiore al 30%;
2. l'appaltatore deve depositare, in originale ovvero in copia autentica, il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura/servizi subappaltati;
3. con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti);



4. l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento ed inoltre, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto si precisa che nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un Consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dell'Azienda Sanitaria. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'ASP, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto.

L'affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti devono assicurare, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. L'ASP non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

#### **Art. 12.- Oneri, obblighi e responsabilità della DA**

Sono a carico della Ditta e, quindi, da considerarsi compresi nell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

- a) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto;
- b) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da parte della ASP, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- c) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione della fornitura;
- d) le spese per l'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;
- e) oneri che dovessero occorrere nel corso dell'adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati nella fase di indizione della gara sia dall'ASP sia dalla DA;
- f) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;
- g) oneri derivanti dall'assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l'Azienda Sanitaria che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

È a carico della Ditta aggiudicataria, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, nonché di quant'altro riportato altrove nel presente Disciplinare, nel capitolato speciale di appalto, nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, è conglobato nel prezzo delle forniture stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

#### **Art. 13.- Cauzioni**

##### **a. Garanzia per la partecipazione alla procedura.**

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. da:

1. una garanzia pari al 2% (dueper cento) dell'importo a base di gara per ciascuno dei lotti partecipati, sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta dell'offerente.
2. **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:



- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
  - b.1 presso il Tesoriere dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza Banca Popolare di Bari, Agenzia di Potenza Via Marconi, 194, che ne rilascerà apposita ricevuta, da allegare unitamente ai documenti richiesti ai precedenti punti ai fini dell'ammissione alla gara;
  - b.2 mediante bonifico sul conto corrente dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza intrattenuto presso la medesima Banca [coordinate bancarie IBAN IT 17 E 05424 04297 000000000233 ], che ne rilascerà apposita ricevuta, da allegare unitamente ai documenti richiesti ai fini dell'ammissione alla gara;
  - b.3 mediante assegno circolare. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "CIRCOLARE", intestato all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e "NON TRASFERIBILE";

**Qualora il concorrente opti per una delle suindicate modalità, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, dovranno essere indicate le coordinate bancarie e gli estremi della banca presso cui l'Azienda Sanitaria dovrà appoggiare il mandato di pagamento.**

- c. fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fidejussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di presentazione di **garanzia fidejussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

- b. **Garanzia contrattuale per la stipula del contratto.** L'esecutore del contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASP.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di apposita certificazione, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente comma "a" da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La *Garanzia contrattuale per la stipula del contratto* copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo allo scadere del periodo contrattuale.



**PARTE SECONDA**  
**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA -**  
**PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE**

**Art. 14.- Termine perentorio e modalità di presentazione delle offerte**

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, dovranno far pervenire, esclusivamente al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA Via Torraca, 2 -85100 - POTENZA**, entro il termine perentorio delle

**ore 13,00 del giorno 05/06/2018**

un unico plico non trasparente, chiuso, con colla o nastro sigillante (**senza ceralacca**) o con equivalenti strumenti idonei a garantire la segretezza contro eventuali manomissioni, con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta partecipante, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara, e l'offerta economica.

Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti informazioni:

- **Ragione Sociale -Indirizzo del Mittente - Numero Telefonico e Numero di Fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento).**
- **Data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;**
- **Scritta "Offerta relativa alla gara mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte".**

La consegna del plico va effettuata a cura e rischio dei concorrenti, e dovrà essere eseguita in uno dei seguenti modi, ovvero secondo altra modalità alternativa scelta dal concorrente:

- mediante servizio postale a mezzo raccomandata A.R. o posta celere;
- a mezzo corrieri privati o agenzie di recapito;
- a mano con consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Azienda Sanitaria, ove per disguidi/ritardi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, anche se dovuto a cause di forza maggiore, il plico stesso non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

**Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione.**

**Si richiama l'attenzione delle Ditte concorrenti, sulla necessità che sul plico esterno di cui al presente articolo, sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l'omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto di riferisce l'offerta stessa, comporterà l'esclusione dalla gara.**

**Art. 15.- Documentazione per la partecipazione alla gara**

All'interno del plico come sopra individuato, le Ditte dovranno inserire la documentazione elencata negli articoli che seguono, suddivisa in tre buste chiuse e sigillate con le modalità di cui sopra:

1. **Busta "A"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **"Documentazione amministrativa"**, dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 17;
2. **Busta "B"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **"Offerta economica"**, dovrà contenere l'offerta economica di cui al successivo articolo 18.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

**Art. 16- Registrazione al sistema AVC<sub>PASS</sub>**

A norma della Deliberazione 17 febbraio 2016, n. 157 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'AVCP, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi sul **sistema AVC<sub>PASS</sub>**, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi di accesso riservato) -AVC<sub>PASS</sub> Operatore economico presso: <https://ww2.avcp.it/idp-sig/> seguendo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVC<sub>PASS</sub>, indica al sistema il C.I.G. della procedura di gara cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un **PASSOE**, che deve essere inserito all'interno della Busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.):

- a. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei contratti e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema *AVC<sub>PASS</sub>*, reso disponibile dell'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- b. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - *AVC<sub>PASS</sub>*), secondo le istruzioni ivi contenute.

#### **Art. 17.- Contenuto della busta "A" - Documentazione amministrativa**

Nella busta "A" riportante la dicitura esterna "Documentazione amministrativa" e gli estremi del concorrente, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

**A.1** - **Elenco** della documentazione prodotta ed inclusa nella busta "A"

**A.2** - **Domanda di partecipazione alla gara e autodichiarazione** (come da Fac simile **Allegato A.1 e A.1/bis<sup>1</sup>**) resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell'offerente o da un suo procuratore secondo quanto prescritto dall'art. 38 del DPR 445/00 e s.m.i, recante in allegato la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore attestante il possesso dei requisiti di seguito indicati:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la forniture dei beni oggetto di gara;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni generali di esclusione dai pubblici appalti previste dall'art. 80 del D.Lgs.n. 50 /2016 e s.m.i.;

Sul punto si precisa che la dichiarazione di cui all'Allegato **A.1** del presente Disciplinare dovrà essere presentata: (i) in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 sia costituiti che costituendo da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio; (ii) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti per quanto riguarda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dal solo Consorzio per quanto riguarda i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, il tutto come meglio specificato nel seguito del presente Disciplinare.

**N.B.)** Nell'ipotesi in cui il firmatario della dichiarazione relativa all'**Allegato A.1**, non sia in grado, per qualsiasi motivo, di rendere per i seguenti soggetti; soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo - soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice - amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, le dichiarazioni di cui ai punti **2.a.2, 2.b.3, 7**, dell'allegato in questione, dovranno essere rese singolarmente dai soggetti interessati utilizzando il modello **Allegato A.1/bis**.

Si precisa che la suddetta dichiarazione da rendersi secondo il modello all. **A.1/bis**, può essere presentata anche compilando cumulativamente tale modello, riportandovi le generalità complete, la firma di tutti gli amministratori e direttori tecnici (ove esistenti), e corredandola con copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari.

**A.3** **Capacità economico-finanziaria** (art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.):

- Dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'offerente o procuratore nelle forme previste dal D.p.R. 445/2000 (con allegata copia di un documento di riconoscimento del dichiarante), attestante il fatturato realizzato negli esercizi finanziari 2015-2016-2017.

**A.4** **Capacità tecniche e professionali** (art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.):

- Dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante o procuratore dell'offerente nelle forme previste dal D.p.R. 445/2000 (con allegata copia di un documento di riconoscimento del dichiarante), attestante l'elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara, eseguite nel triennio (2015-2016-2017) o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, rese e senza aver adito a contestazioni e inadempimenti

<sup>1</sup> Si precisa che l'uso del modello proposto in Allegato 1 non è obbligatorio o vincolante e, pertanto, viene attuato, nel caso sotto l'esclusiva responsabilità dell'offerente

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario il requisito relativo alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.

Detto requisito, ai fini della legittima costituzione del R.T.I. deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria del RTI o indicata come tale.

Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

#### A.5

##### **-Cauzione provvisoria**

Le Ditte offerenti, dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell'offerta, nelle modalità stabilite dall'art. 13 del presente disciplinare "Cauzioni" e per gli importi indicati nella tabella che segue:

LOTTO	CAUZIONE PROVVISORIA 2%	CAUZIONE PROVVISORIA 1%
1	€ 600,00	€ 300,00
2	€ 120,00	€ 60,00
3	€ 900,00	€ 450,00
4	€ 100,00	€ 50,00
5	€ 900,00	€ 450,00
6	€ 800,00	€ 400,00
7	€ 20,00	€ 10,00
8	€ 600,00	€ 300,00

In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria d'importo cumulativo per i lotti partecipati, riportante il riferimento al numero dei lotti per i quali la cauzione è prestata.

#### A.6

**-Dichiarazione rilasciata da un fidejussore** (Istituto bancario, oppure Compagnia di assicurazione, oppure Società di intermediazione finanziaria, iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 01/09/1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24/02/1998, n. 58), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare, in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

**Tale dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione come previsto dall'art. 93, comma 8 del Codice dei contratti.**

**La dichiarazione in questione dovrà contenere l'esplicito riferimento alla gara oggetto del presente disciplinare.**

La predetta lettera d'impegno dovrà essere presentata anche se la garanzia a corredo dell'offerta di cui al precedente articolo 12 sia stata costituita in una delle forme indicate ai riferimenti 1 e 2.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata secondo una delle modalità di cui al precedente articolo 12, riferimento 3, l'impegno del "soggetto fidejussore" a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, potrà essere riportato all'interno, ovvero in appendice alla polizza presentata.

#### A.7

**PASSOE rilasciato dal sistema AVC<sub>PASS</sub>**, come precisato al precedente articolo 16.

#### A.8

**In caso di avvalimento** (art. 89 del Codice dei contratti), il concorrente principale dovrà presentare (come da come da modelli riportati in **Allegato 2<sup>2</sup>** ed **Allegato 3<sup>3</sup>**):

- una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;

<sup>2</sup> Si precisa che l'uso del modello proposto in Allegato 2 non è obbligatorio o vincolante e, pertanto, viene attuato, nel caso sotto l'esclusiva responsabilità dell'offerente.

<sup>3</sup> Si precisa che l'uso del modello proposto in Allegato 3 non è obbligatorio o vincolante e, pertanto, viene attuato, nel caso sotto l'esclusiva responsabilità dell'offerente.

- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto. Ogni Ditta Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

**A.9**

**-Dichiarazione** attestante le parti della fornitura/servizi che si intendono eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, come da fac-simile **Allegato 4<sup>4</sup>**.

Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, rientranti nel limite del 30% dell'importo contrattuale.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o cottimo.

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato speciale, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

Sarà fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della Ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

**A.10**

**Copia del Capitolato speciale di appalto e del capitolato tecnico**, timbrati e firmati su ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei necessari poteri di firma, per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna, di tutti i termini, le modalità e prescrizioni in essi contenuti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile

**A.11**

**In caso di R.T.I. o Consorzio:**

***Già costituito:***

- copia autentica dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2066;

***Non costituito:***

- dichiarazione singola o congiunta firmata dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la specificazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole Ditte raggruppate.

-----

<sup>4</sup> Si precisa che l'uso del modello proposto in Allegato 4 non è obbligatorio o vincolante e, pertanto, viene attuato, nel caso sotto l'esclusiva responsabilità dell'offerente.





Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di gara, l'Azienda Sanitaria ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per gli Offerenti aventi sede legale all'estero, le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere sostituite da analoghe dichiarazioni o certificati rilasciati dai competenti uffici del Paese in cui la Ditta ha sede.

I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge.

**La mancata produzione, anche di uno solo dei documenti richiesti, ad eccezione di quello indicato al punto A.1, comporta l'esclusione dalla gara;** ferma restando comunque l'ammissibilità del completamento e chiarimento dei documenti presentati nei limiti previsti dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che relativamente alle dichiarazioni da rendersi, gli operatori economici concorrenti hanno facoltà di utilizzare gli schemi riportati negli allegati al presente disciplinare, debitamente compilati in ogni sua parte, sia di predisporre modelli propri contenenti comunque tutte le dichiarazioni richieste.

**Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.**

**N.B.** Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.p.R. 445/2000.

(E' sufficiente la presentazione di una sola fotocopia del documento di identità per tutte le dichiarazioni rese dall'interessato).

Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della Ditta concorrente e sigla del soggetto firmatario.

La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società e, in tal caso, va allegata la relativa procura in originale o copia autenticata ai sensi di legge. Dovrà essere allegata obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore.

Per rendere più scorrevole la verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti, tornerà gradito che le dichiarazioni/documenti che saranno inviate dai partecipanti, siano numerate secondo l'ordine numerico riportato nel presente disciplinare.

Ai fini dell'ammissibilità alla gara, la documentazione da inserire nella Busta A), non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, o già esistenti a qualsiasi titolo presso questa Azienda Sanitaria Locale.

#### **Art. 18- Contenuto della busta "B" –OFFERTA ECONOMICA**

**La busta "B" dovrà contenere l'offerta economica proposta dal concorrente, e deve essere chiusa e sigillata con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta concorrente, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente, oltre agli estremi del concorrente e la dicitura " OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. \_\_\_\_\_".**

**Nota: devono essere presentate tante buste B, per ogni lotto a cui si partecipa**

La singola offerta economica deve:

1. Essere redatta secondo il fac-simile **Allegato 5** su deve essere apposto uno o più contrassegni telematici, attestante il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, ogni quattro fogli, debitamente annullati;
2. Indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
3. Essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente. In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all'Azienda Sanitaria unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l'esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'articolo 2699 C.C., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).



4. Per i raggruppamenti di impresa, l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal D.Lgs 18/04/2016, n. 50; in caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda Sanitaria di tutte le imprese raggruppate.

**L'offerta deve essere formulata con le seguenti indicazioni:**

- a. Prezzi unitari offerti per ogni singolo prodotto costituenti il lotto a cui il concorrente partecipa, indicando i corrispettivi con massimo 2 cifre decimali, Iva esclusa. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l'Azienda Sanitaria procede automaticamente all'arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove
- b. Prezzo complessivo annuo offerto, relativo ai prodotti costituenti il lotto a cui il concorrente partecipa, Iva esclusa
- c. L'aliquota Iva applicabile ai singoli prodotti costituenti il lotto;
- d. **I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quali in ogni caso si intendono compresi nel costo complessivo della fornitura, anche se evidenziati a parte.**

Non sono ammesse, pena automatica esclusione dalla gara, offerte superiori rispetto all'importo posto a base di gara.

**L'offerta dovrà, inoltre, essere corredata:**

- Dalla dichiarazione attestante che:
  - Di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l'affidamento della fornitura avverrà subordinatamente all'approvazione delle risultanze della gara da parte del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria;
  - Di essere edotta che l'offerta è da intendersi comprensiva di tutte le prestazioni previste dal capitolato speciale e dal capitolato tecnico, nonché di quelle strettamente legate all'adempimento delle stesse, e da considerarsi valida e definitiva per tutta la durata dell'appalto;
  - Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione del contratto, e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura sia tecnica, sia economica.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare più di una offerta, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Si precisa che verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si precisa, inoltre, che il lotto è unico e indivisibile e, pertanto, saranno escluse dalla gara le offerte parziali. Inoltre, saranno dichiarate nulle quelle offerte che contengano riserve, condizioni, che siano state dichiarate in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

In caso di aggiudicazione l'offerta prodotta costituisce parte integrante al contratto, e la Ditta offerente è tenuta, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura, a fornire ogni prodotto comunque dedicato e acquistabile in esclusiva dal produttore e relativa rete di vendita alle stesse percentuali di sconto praticate sul listino in fase di gara.

Resta inteso che qualunque clausola o condizione apposta dalla Ditta partecipante rende nulla l'offerta e comporta l'esclusione dalla gara. Non saranno accolte domande di annullamento o revisione delle offerte per errori di qualsiasi specie.

Non è consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente.

Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del D.p.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro.

**Art. 19.- Offerta sostitutiva**

E' ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che:

- a) sia presentata dal medesimo Offerente;
- b) revochi e non integri la precedente offerta;
- c) riporti sul plico la dicitura **"Offerta Sostitutiva"**;
- d) sia presentata entro i termini stabiliti nel presente disciplinare.

Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente.

#### **Art. 20. - Validità dell'offerta**

L'offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta, intendendosi tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di una formale revoca (art. 32 comma 6 D.Lgs n. 50/2016). Tali termini rimangono tuttavia sospesi per tutto il tempo necessario ad assicurare la pronuncia giurisdizionale eventualmente richiesta da taluni concorrenti nel caso di avvio di contenziosi e, comunque, almeno fino alla fase del giudizio cautelare.

Dopo l'apertura della busta "B" di cui al precedente **art. 18 –Contenuto della busta B"**-, l'offerta non potrà in alcun modo essere ritirata prima della conclusione delle operazioni di gara.

#### **Art. 21- Criteri di invalidazione delle offerte**

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide le offerte:

- a) Lacunose nel merito in relazione alle modalità della fornitura, tali da non permetterne la valutazione, a giudizio insindacabile della Commissione di gara;
- b) Prodotte, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione;
- c) In caso di irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle offerte;
- d) Non contenenti i documenti richiesti;
- e) Non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'Offerente, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate;
- f) In caso di mancata produzione della garanzia provvisoria;
- g) Formulate in aumento rispetto all'importo a base d'asta;
- h) In caso di ogni altra ipotesi di esclusione dalla gara espressamente prevista dal presente disciplinare e dal vigente Codice degli appalti.

#### **Art. 22- Data, ora e luogo di svolgimento della gara**

L'apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica.

**La data il luogo e l'ora di detta apertura sarà preventivamente comunicato alle ditte partecipanti.**

#### **Art. 23 -Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche**

Saranno ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti i documenti amministrativi ed alla seduta di gara (aggiudicazione) i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o i procuratori muniti di valida procura o delega, anche in carta semplice apposita delega o procura.

I poteri di rappresentanza legale dovranno essere dimostrati mediante idonea documentazione (ad esempio: certificato C.C.I.A.A. in corso di validità).

Eventuali procure o deleghe dovranno riportare nome e cognome del rappresentante, qualifica/ruolo, ed i poteri di rappresentanza dei quali è munito. La procedura di gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuna delle Ditte partecipanti è presente nella sala della gara.

#### **Art. 24 –Svolgimento della gara**

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un seggio di gara che sarà presieduto dal Responsabile del procedimento alla presenza di due testi di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

Nel giorno, nel luogo e nell'ora stabiliti il Responsabile del procedimento, in presenza di due testi costituito in seggio di gara procederà, in seduta pubblica:

1. alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
2. all'apertura dei plichi stessi;
3. all'apertura della **Busta "A"** - Documentazione Amministrativa - e verifica del contenuto, sia sotto il profilo della completezza formale, che della conformità alle prescrizioni del presente disciplinare;
4. A proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

E' in facoltà del Presidente del seggio di gara richiedere alle Ditte partecipanti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, anche a mezzo fax, non oltre i termini indicati nella richiesta dell'Azienda Sanitaria.

La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in alcun caso violare la par condicio dei concorrenti.

5. Quindi si procederà all'apertura delle **buste "B"** contenenti le offerte economiche delle Ditte concorrenti, al relativo esame, alla lettura delle singole offerte con l'indicazione dei conseguenti prezzi, redazione della graduatoria.
6. Alla verifica di anomalia ex art. 97 del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i., dichiarando l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

#### **Art. 25 –Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fidejussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

#### **Art. 26.- Criteri di aggiudicazione**

La fornitura oggetto della presente gara, sarà aggiudicata, per singolo lotto indivisibile, a favore dell'Offerente che avrà presentato il minor prezzo complessivo, secondo quanto previsto dall'articolo 95, comma 4 lettera b del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

In caso di offerte economiche uguali si procederà mediante sorteggio giusto art. 77 secondo comma del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827).

#### **Art. 27.- Offerte anomale**

L'eventuale anomalia delle offerte sarà valutata dal seggio di gara in applicazione dei criteri di legge [art. 97, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016].

Verranno richieste per iscritto le giustificazioni ex art. 97 del D.Lgs n. 50 /2016 commi 5, 6 e 7.

#### **Art. 28.- Informativa preventiva in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 20/03/2010, n. 53, concernente "Attuazione della Direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici", gli operatori economici che intendono proporre ricorso

giurisdizionale devono informare preventivamente l'Azienda Sanitaria della presunta violazione in materia di affidamento della fornitura oggetto della presente procedura di gara, (artt. 208 e seguenti del Codice dei contratti).

L'informazione di cui al comma che precede deve essere effettuata mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, e deve contenere una sintetica e sommaria indicazione dei vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori.

L'operatore economico interessato può avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'operatore economico interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale.

L'informazione deve essere indirizzata al responsabile del procedimento; in alternativa può essere rivolta oralmente alla commissione di gara nel corso della seduta pubblica per poi essere inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.

L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 32, comma 9 del Codice dei contratti, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

#### **Art. 29.- Accesso agli atti**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il diritto di accesso è differito in relazione:

- a.1** all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- a.2** alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- a.3** al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- b.1** alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b.2** a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- b.3** ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di controversie, liti, potenziali o in atto;
- b.4** alle relazioni riservate del responsabile dell'esecuzione del contratto, dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

In relazione all'ipotesi di cui al punto **b.1**, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto (art. 53, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

#### **Art. 30.- Effetti dell'aggiudicazione e vincolo giuridico**

L'aggiudicazione provvisoria non equivale all'accettazione dell'offerta, e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 del D.Lgs n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione sarà approvata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria ai sensi della vigente normativa, quale l'organo competente ad esercitare il controllo di legittimità dell'intero iter procedimentale, dopo aver verificato i risultati della gara e riscontrato la conformità delle offerte alle condizioni e ai requisiti predeterminati.

Nell'esercizio di tale potere, l'organo suddetto potrà assumere provvedimenti anche difformi da quelli adottati dalla Commissione di gara.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti delle norme vigenti, l'Azienda Sanitaria richiederà alla Ditta aggiudicataria di inviare, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:

- A.** deposito cauzionale definitivo ex art 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto



adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

- B. Generalità complete della persona che procederà alla sottoscrizione del contratto, unitamente al documento attestante i poteri di firma del predetto soggetto.

Nel caso l'aggiudicazione avvenga in capo ad un raggruppamento di impresa:

- il raggruppamento risultante aggiudicatario dovrà essere formalmente costituito con atto notarile, nei termini prescritti per la presentazione dei documenti;
- la cauzione definitiva di cui al precedente punto A dovrà essere presentata dal costituito R.T.I. In caso di Consorzio, la cauzione definitiva dovrà essere effettuata dal Consorzio medesimo.

#### **Art. 31 - Rimborso spese di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si evidenzia che quest'Azienda Sanitaria richiederà alla Ditta aggiudicataria, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la dall'Azienda Sanitaria per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -5<sup>a</sup> serie speciale –Contratti Pubblici degli avvisi e dei bandi di gara (e dei successivi esiti).

I costi per pubblicazione sono stimati -in misura indicativa - in €,00 + Iva, fatto salvi eventuali adeguamenti dei prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti di questa Stazione appaltante.

Nel caso di pluralità di Ditte aggiudicatarie detto rimborso sarà richiesto a ciascuna di esse in misura proporzionale all'importo del lotto o dei lotti aggiudicati.

#### **Art. 32- Comunicazioni e informazioni sulla gara**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il dr. Antonio Pennacchio (☎ 0971-310549 ☎ 0971-310296).

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [provveditorato.pz@aspbasilicata.it](mailto:provveditorato.pz@aspbasilicata.it), o al seguente numero di fax 0971-310296, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e le risposte saranno comunicate agli interessati entro i sei giorni precedenti la scadenza del suddetto termine. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte ai chiarimenti di interesse comune saranno rese pubbliche in forma anonima a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo: [www.aspbasilicata.it](http://www.aspbasilicata.it) -sezione concorsi I bandi I atti, dove sarà inoltre pubblicata ogni altra informazione o chiarimento relativi all'appalto, che la l'Azienda Sanitaria riterrà utile ed opportuno rendere noti.

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'Azienda Sanitaria, si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà:

- a. di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente disciplinare o al capitolato speciale e/o al capitolato tecnico e/o ai relativi allegati;
- b. di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle Ditte concorrenti – qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.
- c. di non dar luogo alla gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.
- d. di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.

Si comunica, infine che la presente procedura non rientra nei limiti di applicazione del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, in quanto l'importo posto a base d'asta per ciascuno dei lotti è inferiore alla soglia minima stabilita per il versamento del predetto contributo.

#### **Art. 33 - Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.